

**STATUTO DEL PARCO DI MONTEVECCHIA E DELLA VALLE DEL CURONE****Articoli modificati*****Art. 4 –Comunità del parco***

1. La Comunità del parco è costituita dai sindaci dei comuni facenti parte dell'Ente e dal presidente della provincia o da loro delegati scelti tra i consiglieri ed assessori.
2. La delega e la revoca della rappresentanza per la partecipazione ai lavori della Comunità del parco devono avvenire per iscritto.
3. Ciascun ente associato aderisce all'Ente parco con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata nel successivo comma
4. Il rappresentante dell'ente esercita, nell'assemblea della Comunità del parco, le prerogative di voto in misura proporzionale alle quote stesse determinate in proporzione al territorio inserito nel parco (peso doppio) e contribuzione economica (peso semplice) determinate sulla base della popolazione come previsto al successivo art. 19 comma 1 lettera a:

Comune di Cernusco Lombardone	<b>5,22</b>
Comune di La Valletta Brianza	<b>12,95</b>
Comune di Lomagna	<b>5,39</b>
Comune di Merate	<b>9,17</b>
Comune di Missaglia	<b>17,72</b>
Comune di Montevicchia	<b>12,47</b>
Comune di Olgiate Molgora	<b>9,07</b>
Comune di Osnago	<b>5,88</b>
Comune di Sirtori	<b>5,28</b>
Comune di Viganò	<b>1,85</b>
Provincia di Lecco	<b>15,00</b>
Totale	<b>100,00</b>

***Art.7 – Composizione e durata del consiglio di gestione***

1. Il consiglio di gestione è composto dal presidente dell'Ente, eletto dalla comunità del parco, e da quattro membri, uno dei quali nominato dalla Giunta regionale, tre eletti dalla comunità del parco. I componenti del consiglio di gestione sono scelti tra amministratori, esperti o personalità di rilievo del territorio degli enti locali interessati dal parco.  
L'elezione dei tre membri del consiglio di gestione avviene attraverso un voto a cui partecipano almeno i 2/3 degli enti e delle quote, così come definite all'art.4 comma 4.

Per l'elezione si procede come segue: viene compilata una lista, composta da un minimo di tre ed un massimo di undici nominativi, proposti dagli enti; ogni ente può proporre al massimo un nominativo; ogni componente della Comunità ha diritto di votare, in rapporto alla sua quota, un solo nominativo. Il voto dovrà essere espresso in modo palese; risultano eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

**Un ulteriore membro è eletto dalla comunità del parco su designazione congiunta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale; in caso di mancata designazione congiunta, da effettuare a cura delle organizzazioni professionali agricole di cui al presente periodo entro sessanta giorni dall'istanza del parco, la comunità del parco, anche successivamente all'elezione degli altri componenti del consiglio di gestione, elegge l'ulteriore membro del consiglio di gestione in base alle designazioni pervenute, considerando anche la rappresentatività delle organizzazioni all'interno del territorio del parco. In caso di parità conseguita nella votazione delle determinazioni di competenza del consiglio di gestione, prevale il voto del presidente.**

- 2 Quando per dimissioni o per altre cause vengono a mancare uno o più dei componenti del consiglio di gestione, la Comunità del parco provvede alla sostituzione entro tre mesi dalla vacanza con la medesima procedura di cui al precedente punto 1.
- 3 I componenti del consiglio di gestione possono essere revocati da parte della comunità del parco attraverso una deliberazione assunta con la maggioranza di 2/3 degli enti e delle quote, così come definite all'art.4 comma 4.
- 4 Il consiglio di gestione dura in carica per 5 anni e fino alla prima assemblea della Comunità del parco successiva a tale scadenza che provvederà al rinnovo.
- 5 **Non possono essere eletti o nominati componenti del consiglio di gestione i membri della comunità del parco**

#### ***Art.10 – Prerogative e responsabilità degli amministratori***

1. Al presidente ed agli altri amministratori dell'Ente per quanto attiene le aspettative ed i permessi, si applicano, con rinvio ricettivi, le norme previste dal D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
2. Agli amministratori si applicano, altresì le norme vigenti in materia di responsabilità previste per gli organi degli enti locali.
3. L'Ente assicura l'assistenza legale agli amministratori chiamati in giudizio, a condizione che non sussista conflitto con gli interessi dell'Ente stesso e salvo rimborso delle spese in caso di condanna.
4. I componenti degli organi collegiali debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni nelle quali abbiano interesse proprio o di loro parenti o affini sino al quarto grado civile.
5. **L'indennità del presidente e dei consiglieri è determinata dalla comunità del parco entro i limiti stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 22 ter, comma 7, della l.r.86/83.**

### **Art.11 – Presidente dell'Ente**

1. Il presidente è il legale rappresentante dell'Ente. È eletto dalla Comunità del parco con deliberazione assunta, in prima votazione, da una maggioranza dei 2/3 degli enti e delle quote, così come definite all'art.4 comma 4; qualora in prima votazione non si ottenga tale maggioranza, l'elezione avverrà, dalla seconda votazione, con una maggioranza del 51% delle quote e di almeno sei enti. Il presidente deve essere residente nel territorio dei comuni partecipanti, ed avere i requisiti di eleggibilità a consigliere comunale.
2. In particolare, il presidente:
  - a) convoca e presiede la Comunità del Parco ed il consiglio di gestione e ne firma i processi verbali, in unione al segretario;
  - b) rappresenta l'Ente di fronte agli enti locali, le autorità regionali e statali ed i terzi e dinanzi alle autorità amministrative e giudiziarie, previa l'autorizzazione a norma dello statuto;
  - c) conferisce, sentito il consiglio di gestione, l'incarico di direttore;
  - e) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di gestione e della Comunità del parco;
  - f) attende a quegli altri adempimenti che gli siano demandati per legge o per statuto;
  - g) adotta, in caso di necessità ed urgenza e sotto la sua responsabilità, provvedimenti di competenza del consiglio di gestione da sottoporre alla ratifica del consiglio di gestione stesso nella sua prima adunanza successiva.
3. In caso di assenza od impedimento del presidente, lo sostituisce il componente del consiglio di gestione più anziano di età.
4. Il presidente dura in carica 5 anni e fino alla prima assemblea della Comunità del parco successiva a tale scadenza che provvederà al rinnovo.
5. Il presidente può essere revocato dalla Comunità del parco con una maggioranza di 2/3 degli enti e delle quote così come definite all'art.4 comma 4.
6. Il presidente non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.

### **Art. 18 – Mezzi finanziari**

1. L'Ente provvede al raggiungimento dei suoi scopi con i seguenti mezzi:
  - a) finanziamenti ordinari e straordinari della UE, dello Stato, della Regione Lombardia e dell'Amministrazione provinciale;
  - b) finanziamenti di altri enti e soggetti privati;
  - c) rendite patrimoniali e somme ricavate dai mutui;
  - d) proventi derivanti dalla gestione di attrezzature e servizi prestati;
  - e) contributi degli enti partecipanti così come determinati annualmente dalla Comunità del parco;
  - f) proventi derivanti dall'applicazione di sanzioni amministrative, quelli derivanti da atti di liberalità e quelli derivanti dalle attività svolte dall'Ente.
2. L'Ente si avvale, previa apposita convenzione, del servizio di tesoreria di un istituto di credito che abbia uno sportello od **apra** un apposito sportello di tesoreria in uno dei comuni facenti parte dell'Ente.

## **Art. 22 – Servizio volontario di vigilanza ecologica**

1. È istituito nell'ambito del parco il servizio volontario di vigilanza ecologica, ai sensi della l.r. 28.02.2005, n. 9 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le guardie ecologiche volontarie (GEV) collaborano con il personale dell'Ente alla vigilanza sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni in materia di tutela dell'ambiente naturale nel territorio del Parco.
3. **Il Consiglio di Gestione nomina il responsabile del servizio volontario di vigilanza ecologica, e, sentito il suo parere, individua uno o più coordinatori con funzioni di supporto organizzativo.**
4. Compete al Responsabile del Servizio di Vigilanza Ecologica tutto quanto indicato all'art. 4, comma 2 della l.r. 9/2005.
5. Compete al Consiglio di Gestione l'organizzazione dei corsi di formazione delle Guardie Ecologiche.